

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA
I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al DPR 361/2000 e al d. lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti "codice") e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore "Federazione Nazionale Pro Natura Aps" con personalità giuridica, indipendente, apartitica e senza fini di lucro, con sede in Torino, riconosciuta con Decreto Ministeriale del 20 febbraio 1987. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione opera nell'ambito del territorio nazionale.

Essa è composta di organizzazioni associate suddivise in:

- a) Associazioni federate, operanti preminentemente e in modo continuativo per la salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse;
- b) Associazioni aggregate. In tale categoria rientrano tutte quelle organizzazioni la cui attività non sia preminentemente rivolta al raggiungimento dei fini della Federazione Nazionale Pro Natura.

L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente Statuto.

Il logo che contraddistingue l'Associazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, all'osservanza del principio dell'equilibrio e dell'uguaglianza di genere, in ossequio a quanto dettato dall'art. 51 della Costituzione Italiana e dal "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" art. 6 L. 246/2005 e dal Dlgs. 198/2006. Tali principi vengono osservati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

II - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 2

La Federazione Nazionale Pro Natura è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. La Federazione Nazionale Pro Natura persegue le seguenti specifiche finalità:

- Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri;
- Adoperarsi per una tutela dell'ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo;
- Ottenere la valorizzazione ed un'adeguata protezione delle zone d'interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente;
- Difendere la biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale oltre che economico, sociale e culturale.

Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, la Federazione Nazionale Pro Natura si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più tra le seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo è compito della Federazione Nazionale Pro Natura:

- Coordinare e stimolare le attività delle Organizzazioni federate ed aggregate, favorendo i contatti reciproci e gli scambi di informazione;

- Divulgare le predette finalità a tutti i livelli e a tutti gli ambienti sociali;

- Promuovere e/o sostenere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi nonché qualsiasi altra iniziativa che sia in sintonia con gli scopi della Federazione;

- Collaborare con tutti gli Enti e le Associazioni che perseguono scopi analoghi;

- Pubblicare, con il contributo di tutte le Associazioni federate, un organo ufficiale da inviare a tutti i soci delle stesse;

- Gestire direttamente e collaborare con altri soggetti nella gestione di oasi, aree protette e manufatti in sintonia con gli scopi della Federazione

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri rappresentanti e dei soci delle Associazioni aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'APS ha l'obbligo di verificare che chi opera per suo conto sia regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del Codice.

La Federazione Nazionale Pro Natura rappresenta ufficialmente tutte le Organizzazioni Associate sul piano nazionale e internazionale.

Per il proprio funzionamento può istituire uffici di rappresentanza e domiciliazioni in Italia e all'Estero.

III - ADESIONI

Art. 3

Possono far parte dell'APS tutti gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. La composizione sociale deve prevedere un numero di enti del terzo settore e/o senza scopo di lucro non superiore al 50 per cento del numero di APS aderenti.

L'ammissione di nuove Associazioni aderenti è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Le richieste di Associazione alla Federazione Nazionale Pro Natura sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere della Organizzazione Regionale interessata, entro 60 giorni dalla richiesta e sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Nazionale alla prima convocazione. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata

e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Dopo la ratifica assembleare l'Associazione aderente acquisisce immediatamente il diritto di voto.

Le Associazioni che richiedono l'adesione debbono essere costituite con atto pubblico o privato e composte da almeno 7 (sette) soci effettivi.

Nel caso in cui l'Associazione che aderisce alla Federazione svolga attività di vigilanza volontaria, questa dovrà essere accompagnata da altre attività di tutela ambientale, naturalistiche, di divulgazione e di ricerca, ed essere adeguatamente coperta da specifica copertura assicurativa individuale.

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, può radiare, anche per persistente morosità, qualsiasi Associazione sia venuta meno alle norme del presente Statuto.

Le Associazioni associate o aggregate sono tenute a rendere visibile, anche mediante il logo, l'appartenenza alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Le Associazioni radiate possono presentare ricorso all'Assemblea.

IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 4

La Federazione Nazionale Pro Natura è così organizzata:

- a) a livello regionale le Associate costituiscono un'Organizzazione Regionale Pro Natura;
- b) a livello nazionale le Associate si riuniscono in un'Assemblea Nazionale, che nomina il Consiglio Direttivo Nazionale.

a) Livello Regionale

Art. 5

Tutte le Associazioni associate alla Federazione Nazionale Pro Natura appartenenti ad una singola Regione costituiscono l'Organizzazione Regionale Pro Natura. Essa può avere organi propri, ed un proprio Statuto, purché non in contrasto con quello della Federazione Nazionale Pro Natura.

Nelle Regioni nelle quali esista una sola Associazione, questa è equiparata ai sensi del presente Statuto ed in particolare per ciò che concerne gli articoli 7, 13, 15, 18, 20, 22, 23, alla Organizzazione Regionale.

Art. 6

L'Assemblea Regionale, organo della Organizzazione Regionale Pro Natura, è costituita dai rappresentanti di tutte le associate, con criteri analoghi a quelli della Federazione nazionale, tenuto conto anche della necessità di incoraggiare anche le più piccole associate.

Art. 7

L'Organizzazione Regionale Pro Natura ha il compito di coordinare a livello regionale l'attività delle singole associate che ne fanno parte, e di operare presso gli organismi politici ed amministrativi in tutti i settori di competenza regionale, nei limiti definiti dallo Statuto.

b) Livello Nazionale

Assemblee

Art. 8

All'Assemblea Nazionale partecipano con voto deliberativo i delegati delle associate in base ai seguenti criteri:

- a) Organizzazioni federate: 1 voto ogni 25 soci o frazione di essi.
- b) Organizzazioni aggregate: 1 unico voto.

Ogni Associazione non può essere titolare di più di tre deleghe da parte delle altre Associazioni, le deleghe debbono essere scritte e sono valide unicamente se firmate dal presidente dell'Associazione delegante.

Art. 9

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro i primi quattro mesi d'ogni anno:

- Per esaminare l'attività svolta e da svolgere;
- Per approvare il preventivo finanziario dell'anno in corso ed il rendiconto

dell'anno precedente;

- Per eleggere allo scadere di ogni triennio il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
- Per integrare i detti organi nel caso di vacanze verificatesi in seno agli stessi;
- Per ratificare l'ammissione delle nuove associate e, in sede di ricorso contro le proposte del Consiglio Direttivo, in materia di radiazione delle Associate;
- Per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Per approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Per deliberare sull'esclusione degli associati;
- Per deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario che abbia meriti particolari riguardo alla protezione e allo studio dell'ambiente.

L'Assemblea straordinaria si riunirà ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, nonché su richiesta di almeno un decimo delle Associazioni federate o da almeno tre Organizzazioni regionali regolarmente costituite da non meno di sei mesi, che devono congiuntamente avanzare proposta scritta con formulazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera fra l'altro:

- Sulle modificazioni del presente Statuto;
- Sullo scioglimento della Federazione, sulla nomina dei liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio.

Alle Assemblee possono votare solo le Associate in regola con le quote sociali come da rendiconto del tesoriere. Il totale dei soci di ciascuna Federata da considerarsi agli effetti dell'assegnazione del previsto numero di voti sarà quello registrato nell'anno precedente alla data dell'Assemblea.

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante convocazione scritta o email da inviare alle Associate, ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori effettivi e supplenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

All'avviso di convocazione deve essere unito l'ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie richieste come previsto dall'articolo 9 devono essere convocate entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della sede federale, con le stesse modalità previste per le assemblee ordinarie.

Art. 11

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti sulle modificazioni del presente Statuto.

E' però sempre richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei delegati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Federazione Nazionale e la devoluzione del patrimonio.

La presidenza può promuovere referendum fra le Associate per accertare opinioni ed orientamenti su argomenti specifici.

Consiglio Direttivo

Art. 12

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito, al fine di realizzare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale Nazionale, di coordinare a livello nazionale ed eventualmente internazionale e

comunque sovraregionale l'attività delle singole Organizzazioni Associate alla Federazione e di operare presso gli organismi politici e amministrativi nazionali, nonché di svolgere ogni azione a livello nazionale per realizzare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri, tutti con voto deliberativo ed eletti dall'Assemblea nazionale, scelti esclusivamente tra coloro i quali abbiano lo status di socio di una Organizzazione federata o aggregata, e dura in carica tre anni.

La variazione del numero dei componenti del Consiglio è deliberata dall'Assemblea che procede alle elezioni.

Ai lavori del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti delle Organizzazioni Regionali e il Presidente Onorario.

Nessuna incompatibilità sussiste tra la carica di membro del Direttivo di una delle Organizzazioni Regionali e quella di Consigliere Nazionale.

Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive e che comunque in un anno non abbia partecipato ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni viene dichiarato decaduto dal Consiglio.

In caso si rendano vacanti uno o più posti, il Consiglio verrà integrato automaticamente dai primi non eletti nell'ultima Assemblea Nazionale.

I Consiglieri così nominati decadono con quelli già in carica alla naturale scadenza.

Se viene meno il numero minimo di consiglieri previsto dall'art. 13 del presente statuto, i consiglieri rimasti nominano un Commissario straordinario affinché provveda alla convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni, nonché per l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente con il tesoriere. Il Commissario straordinario è responsabile in solido solo ed esclusivamente del proprio operato.

Il nuovo Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente uscente o dal Commissario e si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione.

Esso elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario Generale. Nomina altresì un tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo e le cariche attribuite ai suoi membri sono gratuite, triennali e rinnovabili. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo. Per decidere l'esclusione dalla Federazione delle associate che non abbiano osservato il presente Statuto, o abbiano svolto azioni contrarie ai fini della Federazione o lesive del buon nome di questa, occorre la maggioranza di almeno due terzi dei presenti con voto deliberativo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo. Il Consiglio può svolgersi in modalità telematica.

Di ogni convocazione del Consiglio deve essere dato avviso ai Consiglieri e ai rappresentanti regionali almeno dieci giorni prima, unendo all'avviso di convocazione copia dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Può inoltre delegare ai propri componenti competenze settoriali. Non possono essere oggetto di delega permanente ad un consigliere le seguenti attribuzioni:

- compravendita e permuta dei beni immobili e costituzione dei diritti reali;
- consenso all'iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà della Federazione Nazionale e a formalità ipotecarie in genere;
- contrazione di mutui e prestiti;
- assunzione di obbligazioni cambiarie;
- conferimento di procure speciali.

Spetta al Tesoriere la compilazione ed illustrazione delle relazioni finanziarie consuntiva e preventiva.

Le relazioni dovranno preventivamente essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

La rappresentanza legale della "Federazione Nazionale Pro Natura" in giudizio e di fronte a terzi, compete a tutti gli effetti al Presidente.

Le Organizzazioni regionali, riconosciute ai sensi del presente Statuto, in persona del loro rappresentante pro-tempore, possono assumere iniziative legali nell'ambito territoriale di loro competenza ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ed eventuali modificazioni, assumendone i relativi oneri e benefici.

Il Consiglio Direttivo può delegare la firma della Federazione a propri componenti, nell'ambito dei poteri ad essi delegati, con l'indicazione espressa se la firma è singola o congiunta.

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche

Art. 18

Ai sensi delle leggi vigenti in materia ambientale, di associazionismo, volontariato e protezione civile, per quanto concerne le legislazioni regionali, compete alle Organizzazioni regionali, dove esistano, la nomina di rappresentanti nelle istituzioni pubbliche di rilievo sovracomunale; per le nomine relative a organi di rilievo Regionale le organizzazioni informano preventivamente il Consiglio Direttivo che ha facoltà di opporre motivato diniego.

La nomina di rappresentanti della Federazione in seno alle istituzioni ed enti di carattere nazionale ed interregionale è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Le Associazioni aderenti alla Federazione che intendono svolgere attività di vigilanza possono dotarsi, nell'ambito della normativa nazionale e locale, di guardie volontarie, nominate, in nome e per conto della Federazione, a cura delle Organizzazioni Regionali. Le Organizzazioni Regionali gestiscono e coordinano il servizio della vigilanza e nominano a tal fine i relativi Coordinatori Regionali. Laddove non siano costituite le Organizzazioni Regionali il servizio è coordinato direttamente dalla Federazione

Art. 19

Il Consiglio Direttivo può nominare degli specifici uffici studi con compito di consulenza tecnico-scientifica.

V - QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 20

Il pagamento delle quote associative da parte delle Federate deve avvenire

entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota associativa sarà rapportata al numero dei soci per le singole Federate sulla base di una quota pro-capite.

Per le Associazioni aggregate la quota annua verrà stabilita forfetariamente dal consiglio direttivo e dovrà essere uguale per ogni singola Associazione.

Le quote pro-capite e quelle per le Associazioni aggregate sono approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

VI - RAPPORTI TRA I VARI LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 21

Le Organizzazioni Associate conservano la propria piena autonomia e libera iniziativa nella propria sfera di attività, sempre, però, nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Assemblea Nazionale. Hanno perciò propri Statuti e regolamenti, purché non contrastanti con il presente Statuto.

Art. 22

La Federazione Nazionale Pro Natura si impegna ad aiutare le associate e le Organizzazioni Regionali a realizzare collegamenti e collaborazioni anche di carattere multidisciplinare, avvalendosi di esperti nelle materie più diverse che afferiscano alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse. La Federazione Nazionale Pro Natura si impegna altresì a fornire alle Associate che lo richiedano il materiale divulgativo in materia ambientale di cui è in possesso.

Le Associazioni federate e aggregate si impegnano a divulgare nell'ambito dei propri documenti pubblici e nel materiale di promozione l'appartenenza alla Federazione.

Art. 23

Le Organizzazioni Regionali e le singole Associazioni federate ed aggregate sono tenute a dare notizia alla Federazione Nazionale delle iniziative che intendono assumere e a presentare annualmente una relazione sulla attività svolta e in programma. Le Organizzazioni Regionali sono tenute inoltre a diffondere le pubblicazioni della Federazione Nazionale.

Art. 24

Le iniziative di carattere nazionale o internazionale che coinvolgono specifiche responsabilità federali possono essere attuate direttamente dalla Federazione Nazionale, ovvero possono essere demandate, presi gli opportuni accordi, all'Associata o alla Organizzazione Regionale proponente.

VII - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 25

Il patrimonio della Federazione Nazionale Pro Natura, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Federazione Nazionale Pro Natura trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Federazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione

e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato, unitamente agli altri registri sociali, da ogni associato, previa richiesta al Consiglio Direttivo della Federazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 26

L'Amministrazione della Federazione Nazionale è controllata da tre Revisori effettivi nominati per un triennio dall'Assemblea Nazionale ordinaria. Questa nomina altresì due Revisori supplenti, che subentrano automaticamente nel caso in cui uno o più degli effettivi vengano meno, e che mantengono la carica fino alla successiva Assemblea.

In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza dei Revisori ed alle loro funzioni, si fa richiamo per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

Art. 27

Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo finanziario relativo all'anno in corso. Entro lo stesso termine del mese di febbraio, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto della gestione dell'anno precedente, composto di una situazione patrimoniale e di un conto delle entrate e delle uscite.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'anno precedente devono essere prontamente consegnati ai Revisori effettivi, accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo che deve contenere, tra l'altro, le proposte in ordine alla destinazione a patrimonio dell'eventuale avanzo di gestione.

IX - SCIOGLIMENTO

Art. 28

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

X - RINVIO AL CODICE CIVILE

Art. 29

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e

regionale in materia.

F.TI: Mauro FURLANI
Federico OCCELLI Notaio



F.TI:

Mauro FURLANI
Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 39 (trentanove)
Pinerolo, li 29 aprile 2025

